

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ</b>	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

**SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE**

Alle

**Associazioni** iscritte all'Anagrafe Onlus

E p.c.

CSV FVG

Forum Terzo Settore

Co.Re.Vol.

LORO SEDI

**OGGETTO: Adeguamenti statuari propedeutici all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).**

Al fine di consentire alle Associazioni iscritte all'anagrafe Onlus di porre in essere tutte le azioni necessarie per la futura iscrizione, ove ritenuta, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), preme ricordare quanto indicato dal Ministero del Lavoro con nota prot. 4314 del 18.5.2020 in merito all'applicazione degli artt. 82, comma 3, e 101, comma 8, del D.lgs. 117/2017 (CTS), nonché dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 25 ottobre 2019, in merito all'applicazione dell'art. 101, comma 2, CTS, allegati.

Posto che il D.lgs. 117/2017 prevede l'adeguamento obbligatorio dei propri statuti per le organizzazioni iscritte all'anagrafe delle Onlus (D.lgs. n. 460/1997) che vogliano acquisire la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore), la nota ricorda che l'iscrizione di una ONLUS all'interno del RUNTS "*non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*"(art. 101, comma 8, del D.lgs. 117/2017).

Tale previsione va letta in maniera coordinata con l'art. 101, comma 3, CTS il quale stabilisce che nel periodo transitorio il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte delle associazioni, attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, tra cui l'anagrafe Onlus.

Dunque, nel periodo transitorio le associazioni qualificate come Onlus hanno anche la possibilità di iscriversi ad uno dei registri regionali (per le APS o le ODV), adeguando il proprio statuto alle norme inderogabili del CTS; in tal modo, una volta operativo il RUNTS, si applicherà la procedura di trasmigrazione di cui all'art. 54 CTS, previa verifica dei requisiti da parte dell'Ufficio competente.

In via alternativa, l'ente potrà iscriversi ad altra sezione del RUNTS prevista dall'art. 46 del CTS secondo le modalità dell'art. 22 del CTS.

Diversamente, ove un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale “non presenti i requisiti per l'iscrizione al RUNTS (...) e intenda continuare ad operare ai sensi del codice civile, scatterà l'obbligo di devoluzione del patrimonio, entro i limiti quantitativi di incremento conseguito negli esercizi in cui è stato in possesso della qualifica soggettiva legittimante il trattamento di favor”.

In ogni caso, un ente iscritto all'Anagrafe delle Onlus che decida di non adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CTS, potrà continuare ad applicare le disposizioni fiscali previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, fintanto che ne rispetti le condizioni e i limiti, fino al termine di cui al comma 2, dell'articolo 104 del CTS.

Si invitano, pertanto, le Associazioni che godono del regime Onlus a prestare particolare attenzione a quanto sopra indicato, valutando opportunamente le conseguenze derivanti dall'iscrizione o meno al RUNTS. Si informa che il trattamento dei dati personali ivi contenuti verrà effettuato in base alla normativa di legge vigente e che l'informativa sulla privacy è disponibile sul sito istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

Distinti saluti.

**IL DIRETTORE**  
DOTT. RAOUL BUBBI  
(firmato digitalmente)

Allegati: c.s.

Responsabile del procedimento:  
dott.ssa Stefania Cilli  
tel. 040 377 5536/5531/5505  
e-mail: [terzosettore@regione.fvg.it](mailto:terzosettore@regione.fvg.it)